

colto dal Governo; e quindi ringrazio la Commissione, la quale è stata quella che questo articolo prima ha formulato, e ringrazio poi Commissione e Governo di avere accettato l'emendamento mio.

Resta solo l'aggiunta che io avevo proposta, intorno alla quale vorrei sperare di avere benevoli Governo e Commissione. Nella relazione ministeriale di questo disegno di legge, a pagina 6, sono notati i miglioramenti che esso dà a coloro che ne fruiranno anche rispetto ed a riscontro delle leggi speciali, fatte per la Sardegna, per la Basilicata e per la Calabria. E questi vantaggi sono espressi in cifre, e per conseguenza non v'è dubbio che essi esistano. Ora per l'articolo presentato dalla Commissione, e per il mio emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, quasi tutti questi benefici sono estesi alla Sardegna, alla Basilicata e alla Calabria.

Ma ne resta uno solo, e di grandissima importanza, che non sarebbe esteso a quelle regioni ed è la parte che riguarda i prestiti già fatti, i prestiti già stipulati dai comuni in base alla legge per la Calabria (e suppongo anche in base alle altre leggi, che conosco meno, ma che si rassomigliano a quella) i quali danno un onere maggiore ai comuni di quel che non sia dato dalla legge presente, e mentre questa fa pagare ai comuni soltanto l'ammortamento, la legge sulla Calabria fa pagare ai comuni anche parte degli interessi. Ora l'emendamento, che io in compagnia di parecchi deputati calabresi ho presentato, vorrebbe soltanto che fosse consentito ai comuni che hanno già stipulato i prestiti in forza della legge sulla Calabria di poterli trasformare sul tipo dei prestiti permessi dalla presente legge e che quindi si potesse anche estendere a 50 anni il periodo della estinzione di questi prestiti.

La Camera è impaziente, ma la questione è chiara; non occorre quindi che io entri ad esporre delle cifre per dimostrare quanto questa nostra proposta sia logica e modesta.

Sono certo che quello stesso spirito di benevolenza che ha ispirato ambo i rami del Parlamento a votare le leggi per le regioni più disagiate e più povere, indurranno il Governo e la Camera ad accogliere anche questa nostra proposta che non fa che ribadire il concetto che quelle regioni che si trovano in tale condizione di penuria da aver voluto speciali leggi, sarebbe strano non sieno migliorate da una legge che torna a vantaggio di ogni altra regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. Mi era iscritto a parlare sull'articolo 9, che ora è diventato articolo 13, per compiacermi con la Commissione per avere manifestato nella sua relazione il concetto che i maggiori benefici di questa legge fossero applicabili anche ai comuni della Calabria, della Sardegna e della Basilicata e che, nel caso che le leggi speciali per queste regioni consentissero vantaggi maggiori di quelli che concede la legge presente, essi rimanessero incolumi.

Detto questo, non ho da aggiungere altre parole, perchè ritengo che, per il modo col quale è stato redatto l'articolo 13, rimanga chiarissimo questo concetto. Appunto perchè la parola *benefici* significa vantaggi maggiori da applicarsi per la Sardegna, le Calabrie e la Basilicata; altrimenti si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali.

Sono sicuro che l'onorevole ministro del tesoro accetterà questo mio concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava ha presentato la seguente proposta aggiuntiva:

« Lo stanziamento annuale pel sussidio che, per effetto dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 19 e 41 della legge successiva 9 luglio 1908, n. 445, è assegnato dallo Stato ai comuni delle Calabrie e di Basilicata per la costruzione ed il completamento delle condutture d'acqua potabile, a decorrere dal 1º luglio 1911, sarà iscritto e corrisposto sul bilancio del Ministero dell'interno, anzichè su quello dei lavori pubblici ».

L'onorevole De Nava ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva.

DE NAVA. Poche parole. Quest'aggiunta all'articolo 13 non tende che a semplificare la procedura dei mutui per i comuni della Calabria e della Basilicata.

Questi comuni per l'articolo che discutiamo hanno diritto di cumulare i due benefici, uno per le leggi del 1906-1908, l'altro per il disegno di legge che stiamo discutendo. Ma per le leggi del 1906-1908 la procedura si deve fare presso il Ministero dei lavori pubblici; per questo disegno di legge invece si dovrebbe fare presso il Ministero dell'interno.

Ora, con la mia disposizione aggiuntiva, si verrebbe a stabilire che la procedura si debba fare, tanto per l'uno quanto per l'altro sussidio, presso il Ministero del-